



Studio di consulenza  
Aziendale, Societaria,  
Tributaria e del Lavoro

MARINI & ASSOCIATI

Circolare n. 5  
del 29 giugno 2012

# I nuovi limiti di deducibilità dei costi delle auto aziendali

Aggiornamento di Diritto Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Decreto sulla riforma del Lavoro, approvato il 27 giugno 2012 (ora in attesa della firma del Capo dello Stato e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), ha previsto il reperimento delle risorse finanziarie, necessarie a coprire il fabbisogno dei nuovi ammortizzatori sociali, attraverso (l'ennesimo) l'inasprimento della fiscalità sulle auto aziendali.

In particolare l'art. 4, commi 72 e 73, del Ddl di riforma del mercato del lavoro prevede la **riduzione** della percentuale di **deducibilità** dei costi relativi alle auto di **imprese e professionisti**, modificando l'articolo 164, comma 1, lettera b) del TUIR, riducendo dal **40%** al **27,5%** la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle autovetture, agli autocaravan, ai ciclomotori e ai motocicli, che non sono utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa.

Viene inoltre ridotta dal **90%** al **70%** la percentuale di deducibilità, di cui all'art. 164 della lettera b-bis) del TUIR, prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Con riferimento ai veicoli di cui all'articolo 164 comma 1 lettera b) del TUIR, si ricorda che esiste un **doppio limite di deducibilità**. In particolare, si fa riferimento al limite di deducibilità **percentuale** (che passa dal 40% al **27,5%**) e al limite di **valore fiscalmente riconosciuto** (rimasto inalterato anche a seguito della nuova disposizione). È, infatti, previsto un tetto massimo di riconoscimento fiscale del **costo d'acquisto** sostenuto per l'acquisto del mezzo di trasporto, pari a 18.075,99 euro per autovetture e autocaravan, 4.131,66 euro per i motocicli, 2.065,83 euro per i ciclomotori.

I limiti di deducibilità differiscono a seconda della forma contrattuale di utilizzo e possesso del veicolo, in particolare possiamo avere tre fattispecie: l'acquisto in proprietà, il leasing finanziario ed il noleggio a lungo termine.

#### **ACQUISTO IN PROPRIETÀ**

Considerando che i suddetti limiti operano **congiuntamente**, il **costo massimo fiscalmente deducibile**, costituito dalle quote di ammortamento con aliquota del 25%, alla luce della nuova percentuale del 27,5% sarà pari a:

- **4.970,89** euro in 4 anni (27,5% di 18.075,99 euro) per **autovetture** e autocaravan;
- 1.136,20 euro in 4 anni (27,5% di 4.131,66 euro) per i motocicli;
- 568,10 euro in 4 anni (27,5% di 2.065,83 euro) per i ciclomotori.

Ai fini di una maggior comprensione, in calce si riporta una tabella di confronto del costo massimo fiscalmente rilevante prima e dopo la riduzione del limite percentuale di deducibilità. Ai fini **IVA** la deducibilità è pari a al 40% dell'imposta assolta in sede di acquisto senza limitazioni.

#### **LEASING**

Qualora le imprese abbiano stipulato contratti di **leasing** per l'utilizzo di mezzi di trasporto, il tetto massimo di riconoscimento fiscale dei canoni di leasing è il medesimo previsto in caso di acquisto dei veicoli. La durata fiscalmente riconosciuta dei contratti di leasing dovrà essere pari alla durata del periodo di ammortamento, ovvero pari a 4 anni. Ai fini IVA la deducibilità è pari a al 40% dell'imposta assolta sui canoni di leasing senza limitazioni.

## NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Per quanto riguarda i canoni di **locazione e noleggio**, il costo massimo fiscalmente deducibile, ha un limite annuo di 3.615,20 euro e non un limite assoluto come nel caso di acquisto in proprietà o leasing, pertanto, sempre alla luce della nuova percentuale del 27,5%, sarà pari a:

- **994,18 euro annui** (27,5% di 3.615,20 euro) per **autoveature** e autocaravan;
- 213,03 euro annui (27,5% di 774,69 euro) per i motocicli;
- 113,62 euro annui (27,5% di 413,17 euro) per i ciclomotori.

Ai fini IVA la deducibilità è pari a al 40% dell'imposta assolta sui canoni di noleggio senza limitazioni.

In linea teorica la deducibilità di un'auto acquistata in proprietà o in leasing (4.970,89 euro) e di un analogo veicolo preso a noleggio per una durata di 5 anni (994,18 euro x 5 anni = 4.970,89 euro) è coincidente. Il Noleggio risulterebbe più vantaggioso per durate contrattuali superiori ai 5 anni e penalizzate per durate inferiori. Tuttavia occorre sottolineare che nel caso del noleggio la limitazione annua di 3.615,20 euro e quindi della detraibilità limitata a 994,18 euro, vale esclusivamente per la quota attinente al canone di noleggio e non anche ai servizi accessori sempre presenti nei contratti di noleggio i quali sono deducibili senza limitazioni, sempreché in fattura sia espressamente distinto il canone dai servizi accessori. Da cui se ne deduce che i **contratti di noleggio** possono **consentire una maggiore deducibilità fiscale** rispetto ad altre forme contrattuali. Si segnala, inoltre, che i contratti di NLT non sono segnalati in centrale dei rischi per cui non incidono sul merito di credito delle imprese e non figurano in bilancio. Queste sono alcune delle motivazioni per cui i contratti di noleggio sono generalmente preferiti rispetto all'acquisto in proprietà e in leasing dalle auto aziendali.

## AGENTI E RAPPRESENTANTI

Resta, invece, ferma la deducibilità all'**80%** per i veicoli utilizzati da **agenti e rappresentanti** di commercio, con i medesimi limiti di costo fiscalmente rilevante previsti dall'attuale art. 164 comma 1 lettera b) del TUIR, ovvero un tetto massimo di riconoscimento fiscale del **costo d'acquisto** sostenuto per l'acquisto di autoveature e autocaravan pari a 25.822,84 euro. Ai fini IVA la deducibilità è pari a al 100% dell'imposta assolta senza limitazioni

## AUTO IN USO PROMISCUO A DIPENDENTI

La lettera b) del comma 72 dell'articolo 4 dello schema di Ddl. citato riduce, dal **90%** al **70%**, la percentuale di deducibilità per le auto concesse in **uso promiscuo** a dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 164 comma 1 lettera b-bis) del TUIR. Al riguardo, si ricorda che il periodo di uso promiscuo deve essere superiore per la **metà più uno** dei giorni che compongono il periodo d'imposta del datore di lavoro.

I nuovi limiti di deducibilità entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge; si tratta, quindi, del **2013** per i soggetti solari.

Il comma 2 dell'art. 73 precisa, altresì, che "nella determinazione degli **acconti** dovuti per il periodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1".

**Tabella** - Costo massimo fiscalmente deducibile (acquisto auto)

Tipologia di mezzi di trasporto	Ante riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 40%)	Post riforma mercato lavoro (limite percentuale deducibilità 27,5%)
Autovetture	7.230,39 euro	4.970,89 euro
Autocaravan	7.230,39 euro	4.970,89 euro
Motocicli	1.652,66 euro	1.136,20 euro
Ciclomotori	826,33 euro	568,10 euro

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

AREZZO +39 0575 350303 - PARMA +39 0521 234525 - Mail: [info@mariniassociati.com](mailto:info@mariniassociati.com)

**Dott. Stefano Marini**  
Commercialista in Arezzo e Parma